

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **339/1985** (ECLI:IT:COST:1985:339)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **20/11/1985**; Decisione del **10/12/1985**

Deposito del **13/12/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11252**

Atti decisi:

N. 339

ORDINANZA 10 DICEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 13 dicembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 302 bis del 24 dicembre 1985.

Pres. e rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, penultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ("Legge urbanistica") come modificato dall'art. 10 della legge 6 agosto

1967, n. 765, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1978 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Fabris Ivano, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 257 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa - con ordinanza emessa il 20 febbraio 1978 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, penultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (come sostituito dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765), in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione; che, infatti, la norma impugnata (disponendo che "l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio") determinerebbe "obblighi temporalmente del tutto diseguali in relazione al momento dell'entrata in vigore delle previsioni" predette, facendo sì che il titolare della licenza si trovi "di fronte ad un obbligo inesorabile"; e che, d'altra parte, la norma medesima violerebbe inoltre la libertà di iniziativa economica e la garanzia costituzionale della proprietà privata, negando "al cittadino la sicurezza di un termine sufficiente all'ultimazione" dell'attività costruttiva;

che, per contro, l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto alla Corte il rigetto dell'impugnativa.

Considerato che il termine triennale di cui al novellato art. 31, penultimo comma, "si applica soltanto" - come ha argomentato l'Avvocatura dello Stato - "alle licenze rilasciate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 765/1967" (qual era, del resto, la licenza rilasciata il 10 gennaio 1973 all'imputato nel giudizio a quo); che il termine stesso (protrattosi, nella specie, per più di quattro anni) non può dirsi affatto inadeguato al caso delle licenze contrastanti con le sopravvenute previsioni urbanistiche; che la prevista decadenza delle licenze medesime non comporta nessuna disparità di trattamento costituzionalmente censurabile, posto che la norma denunciata non distingue in alcun modo fra i loro titolari; che la libera iniziativa economica dei costruttori e il godimento delle aree fabbricabili devono pur sempre sottostare ai provvedimenti nei quali si concreta, legittimamente, il governo del territorio; che, di conseguenza, la proposta questione si dimostra, in tutti i suoi aspetti, manifestamente non fondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, penultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (come sostituito dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765), sollevata dal Pretore di Bassano del Grappa, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.